

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO Ufficio Affari Legali, del Personale ed Adempimenti disciplinari

Relazione

Oggetto: Scarantino Filippo c/E.S.A. – Esecuzione Sentenza n° 147/2002 del 04/04/2022 corte di Appello sfavorevole per l'Ente – Riconoscimento debito fuori bilancio.

Con Sentenza n. 147/2022 del 04/04/2022 resa nel giudizio iscritto al n. 305/2021 R.G. notificata in formula esecutiva in data 03/05/2022 la Corte di Appello d Caltanissetta ha riformato la Sentenza *ut supra* n. 440/2021 del 07/10/2021 condannando il medesimo Ente al pagamento in favore dello stesso lavoratore per illegittima reiterazione dei contratti termine quantificato nella misura di un'indennità pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento di fatto percepita oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine intercorsi tra le parti, oltre alla rifusione delle spese di lite afferenti entrambi i giudizi, liquidate in €. 2.008,00 per il primo grado ed in €. 1.889,99 per il secondo grado oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Occorre, pertanto, dover procedere al pagamento delle somme di cui è condanna nella citata Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta di cui sopra è cenno, onere ormai indifferibile e la cui mancata esecuzione esporrebbe questo Ente ad ulteriore aggravio di spese e danni all'Erario.

Altresì occorre impegnare la somma di €. 28.257,87 così ripartita: €. 25.081,68 quale retribuzione globale (2.090,14 X dodici mesi) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria pari ad €. 3.176,19 da corrispondere al Sig. Scarantino Filippo ed altresì di €. 5.079,41 quali spese legali in favore del procuratore di controparte Avv. Infantolino Leonardo così ripartite per entrambi giudizi : €. 3.897,00 quali compensi ed onorari, spese generali al 15% €. 584,55, CPA al 4% €. 179,26 e spese di precetto pari ad €. 350,00, spese generali di precetto al 15% €.52,50 e CPA al 4% di precetto €. 15,10 per la somma di complessiva di €. 33.337,28.

Tale spesa urgente deve essere ricompresa tra gli oneri da sostenere nella competenza economica della gestione del bilancio di previsione 2023/2025 al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi trattandosi di obbligazione discendente da atto giuridicamente vincolante, quale appunto la sentenza n. 147/2022 emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta.

AREA AFFARI GENERALI E COMUNI – F.R. UFFICIO AFFARI LEGALI E AD. DISCIPLINARI II DIRIGENTE REGGENTE

Dr. Franco areco

M



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO Ufficio Affari Legali, del Personale ed Adempimenti disciplinari DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 38 DEL 25.09.2028

Oggetto: Scarantino Filippo c/E.S.A. – Esecuzione Sentenza nº 147/2022 del 04/04/2022 corte di Appello sfavorevole per l'Ente – Riconoscimento debito fuori bilancio.

PROPOSTA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con ricorso depositato in data 14/11/2019 il Sig. Scarantino Filippo esponeva di aver prestato attività lavorativa presso il Centro di Meccanizzazione Agricola delll'E.S.A. in forza dei reiterati contratti a tempo determinato da circa un ventennio con contratti infra annuali dal 1992 sino al 2018 con contratto a termine con mansioni di operaio agricolo specializzato e, per l'effetto, domandava risarcimento contratto a termine con mansioni di operaio agricolo specializzato e, per l'effetto, domandava risarcimento del danno per la reiterazione dei contratti a termine operata dall'Ente convenuto ai sensi dell'art.32 legge del danno per la reiterazione con vittoria di spese legali;

ATTESO che con Sentenza n. 440/2021, pubblicata il 07/10/2021 il Tribunale di Caltanissetta in funzione di Giudice del lavoro dichiarava inammissibile il ricorso e compensava le spese di giudizio eccependo la decadenza di cu all'art. 32 della legge 183/2010 contestando altresì quanto dedotto ex adverso;

CONSIDERATO che con Sentenza n. 147/2022 del 04/04/2022 resa nel giudizio iscritto al n. 305/2021 R.G. notificata in formula esecutiva in data 03/05/2022 la Corte di Appello d Caltanissetta ha riformato la Sentenza ut supra n. 440/2021 del 07/10/2021 condannando il medesimo Ente al pagamento in favore dello stesso lavoratore per illegittima reiterazione dei contratti termine quantificato nella misura di un'indennità pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento di fatto percepita oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine intercorsi tra le parti, oltre alla rifusione delle spese di lite afferenti entrambi i giudizi, liquidate in €. 2.008,00 per il primo grado ed in €. 1.889,99 per il secondo grado oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;

CONSIDERATO che occorre adempiere tempestivamente al dictum giudiziale;

RITENUTO che per quanto sopra motivato sussistono le condizioni contabili per il riconoscimento e il pagamento del superiore debito;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al pagamento delle somme di cui è condanna nella citata Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta di cui sopra è cenno, onere ormai indifferibile e la cui mancata esecuzione esporrebbe questo Ente ad ulteriore aggravio di spese e danni all'Erario;

CONSIDERATO che occorre impegnare la somma di €. 28.257,87 così ripartita: €. 25.081,68 quale retribuzione globale (2.090,14 X dodici mesi) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria pari ad €.

3.176,19 da corrispondere al Sig. Scarantino Filippo ed altresi di €. 5.079,41 quali spese legali in favore del procuratore di controparte Avv. Infantolino Leonardo così ripartite per entrambi giudizi : €. 3.897,00 quali compensi ed onorari, spese generali al 15% €. 584,55 , CPA al 4% €. 179,26 e spese di precetto pari ad €. 350,00, spese generali di precetto al 15% €.52,50 e CPA al 4% di precetto €. 15,10 per la somma di complessiva di €. 33.337,28;

RITENUTO che tale spesa urgente possa essere ricompresa tra gli oneri da sostenere nella competenza economica della gestione del bilancio di previsione 2023/2025 al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi trattandosi di obbligazione discendente da atto giuridicamente vincolante, quale appunto la sentenza n. 147/2022 emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta;

RITENUTO che per le sopraesposte motivazioni la superiore delibera e la correlativa spesa è da ritenersi urgente ed indifferibile stante la necessità per l'Ente di evitare ulteriore aggravio di spese;

CONSIDERATO che il presente atto rientra tra quegli atti in quanto spese di natura urgente ed inderogabile;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell'E.S.A. n. 21 del 25/05/2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

VISTA l'urgenza e la indifferibilità della adozione del presente atto:

- di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 118/2011 e per quanto di PROPONE: competenza la legittimità del debito fuori bilancio per la somma complessiva di €. 33.337,28 per le motivazioni espresse in premessa;
- di dare atto che la spesa in oggetto di complessivi di €. 33.337,28 è ricompresa tra gli oneri da sostenere nella competenza economica della gestione del bilancio di previsione 2023/2025, trovando copertura al cap. 92 del bilancio di previsione esercizio 2023;
- di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti gestionali consequenziali alla liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Coll. Amin/yp Sergio Mirabella

AREA AFFARI GENERALI E COMUNI – F.R. UFFICIO AFFARI LEGALI E AD. DISCIPLINARI II DIRIGENTE REGGENTE

Dr. Franco Greeo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

POSITIVO

☑ NEGATIVO

AREA AFFARI GENERALI E COMUNI- FONDO DI ROTAZIONE

Il Dirigente Reggente
Dr. Franco Greco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

№ POSITIVO

ATTO: 15 19458

IMPEGNO: 10 FONDO 29178

SUBIMPEGNO:

☑ NEGATIVO

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Dirigente Reggente Dr. Giusappe Grego

> Ai sensi dell'art. 20, 3° comma, L,R. n° 19/05 Si rende il Favorevole visto di legittimità

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Marjo Candore

PO AC POLICIAN TO COLO

H)

DELIBERAZIONE n. 38 Commissario Straordinario

OGGETTO: Scarantino Filippo c/E.S.A. - Esecuzione sentenza nº 147/2022 del 04/04/2022 Corte di Appello sfavorevole per l'Ente - Riconoscimento debito fuori bilancio.

L'anno duemilaventitre, il giorno 25 del mese di settembre in Palermo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con l'intervento del Commissario Straordinario Dott. Carlo Domenico Turriciano, per il Collegio Straordinario dei Revisori, sono presenti in videoconferenza la Presidente Dr. ssa Caterina Agate e il Componente e Dr. Vincenzo Marinello assente giustificato il Componente Dr. Eustachio Cilea.

Assiste il Direttore Generale Dott. Mario Candore

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14/09/1979; VISTA la L. R. n. 22 del 28/03/1995; VISTA la L. R. n. 19 del 20/06/1997;

VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44; VISTA la L. R. n. 19 del 23/12/2005; VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170 /C.ad Acta del 19/06/2012 e reso esecutivo con nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la Determina Commissariale n. 7 del 21 marzo 2023, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, conferisce al Dott. Mario Candore - Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale - l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo. Procedure attuative ex art. 44 comma 4 della L. R. n. 17 del 28 dicembre 2004;

VISTA la Delibera n. 7 del 31 marzo 2023, che ratifica la determinazione commissariale sopra citata;

VISTO il D. A. n. 33/Gab. dell'8 luglio 2021, con il quale viene costituito il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti dell'Ente di Sviluppo Agricolo;

VISTA La Delibera di Giunta Regionale n. 13 del 05 gennaio 2023 con la quale la Giunta regionale di Governo ha deciso di revocare, ai sensi dell'art.3-ter della legge regionale 28 marzo 1995 n. 22 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo e di nominare il Dott. Carlo Domenico Turriciano, Funzionario dell'Amministrazione regionale, Commissario Straordinario dell'E.S.A., con i poteri di Presidente e del Consiglio di Amministrazione fino all'insediamento degli organi ordinari di amministrazione;

Visto il D.P. n. 05/Serv. 1°/S.G. del 10 gennaio 2023 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha nominato quale Commissario Straordinario dell'Ente di Sviluppo Agricolo il Dr. Carlo Domenico Turriciano;

VISTA la nota di convocazione Prot. n. 7508/C.S. del 19 settembre c.a. che convoca il Consiglio di Amministrazione per il giorno 25 settembre c.a. alle ore 9,30 con la quale si invita il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti a partecipare alla seduta Consiglio di Amministrazione.

VISTA e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento; VISTO il parere di Regolarità Tecnica; ATTESO che il Direttore Generale ha apposto il favorevole visto di legittimità ai sensi VISTO il parere di Regolarità contabile; dell'art.20,3° comma, L.R. n°19/05; RITENUTA la propria competenza;

DELIBERA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 118/2011 e per quanto di competenza la legittimità del debito fuori bilancio per la somma complessiva di €.
- di dare atto che la spesa in oggetto di complessivi €. 33.337,28 è ricompresa tra gli oneri da sostenere nella competenza economica della gestione del bilancio di previsione 2023/2025, trovando copertura al cap. 92 del bilancio di previsione esercizio 2023;
- di impegnare la somma complessiva di €. 33.337,28 al cap. 92 del bilancio di previsione
- di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti gestionali consequenziali per l'assunzione dell'impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura
- La presente deliberazione, immediatamente esecutiva insistente in ambito di riconoscimento debito – sarà trasmessa, ai sensi delle vigenti disposizioni, dall'Ufficio Organi Amministrativi, oltre che agli uffici di competenza per gli atti consequenziali, anche all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ed alla Procura Regionale Corte di Conti.

PPO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dr. Carlo Domanico Turriciano



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA SEZIONE DEL LAVORO

La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, composta dai signori:

Dott. G. Melisenda Giambertoni

Presidente

Dott. Roberto Rezzonico

Consigliere

Dott. Marco Sabella

Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 305/21 R.G. avente per oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Caltanissetta, promossa

SCARANTINO Filippo, nato a San Cataldo il 18.09.1958, elettivamente domiciliato in Serradifalco, Via Duca n.6, presso studio dell'Avv. Leonardo Infantolino, che lo rappresenta e difende Appellante per mandato in calce all'atto di appello

CONTRO

- Ente di Sviluppo Agricolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Liberta n. 203, Palermo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, siti in via Libertà n. 174, si Appellato domicilia

Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 14/11/2019, Scarantino Filippo, premesso di essere lavoratore a tempo determinato da circa un ventennio del Centro di meccanizzazione Agricola dell'ESA con mansioni di operaio agricolo con contratti infra annuali, dal 1992 al 2018, deduceva che il rapporto di lavoro era da ricondursi al diritto



privato e che la reiterazione dei contratti a termine per un così lungo periodo violava la normativa comunitaria e chiedeva, quindi, la dichiarazione dell'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro ed il risarcimento del danno comunitario.

Si costituiva l'ESA che, previa eccezione di decadenza dall'impugnativa del termine, rilevava come l'attività svolta dal ricorrente non fosse in contrasto con la normativa europea posto che si trattava di lavori stagionali per i quali l'amministrazione regionale attingeva da una graduatoria.

Rilevava poi che trattasi di normativa di carattere eccezionale che determina l'inapplicabilità del d.lgs. 368/2001, anche tenuto conto della natura agricola dell'attività espressamente esclusa dall'ambito di applicazione della norma. Non vi sarebbe inoltre violazione dell'accordo quadro, posto che vi è una ragione obiettiva e cioè l'esigenza, anche di politica sociale, di garantire un'occupazione.

Alla luce di tali difese l'ESA chiedeva la declaratoria dell'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Con sentenza n. 440/21, pubblicata in data 7.10.2021, l'adito Tribunale di Caltanissetta in funzione di giudice del lavoro dichiarava inammissibile il ricorso e compensava le spese del giudizio, ritenendo la maturata decadenza ex art. 32 art. 32 i. 4/11/2010, n. 183.

Riteneva, in buona sostanza, il primo giudice, che ai rapporti di lavoro dedotti in giudizio, trattandosi di rapporti di diritto privato anche se stipulatati da ente pubblico non economico, dovesse trovare applicazione, ratione temporis, la disciplina di cui al D.lvo n. 368/2001 e, in particolare, quella detta dall'art. 5, comma 4 bis, che - secondo cui "qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2" - con conseguente illegittimità, in astratto, della reiterazione dei contratti a termine, nella specie protrattasi ben oltre i trentasei mesi.

ato da: LAMENDOLA LAUFA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 82069d0e7e39c0939a463b1282ecd8

Riteneva, tuttavia, il Tribunale che nella specie fosse maturata la decadenza ex art. 32 l. 4/11/2010, n. 183, con dies a quo da computare dall'ultimo dei contratti a termine menzionati in ricorso. Avverso detta sentenza propone impugnazione Scarantino Filippo, chiedendone la riforma con integrale accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo di causa, eccependo la inapplicabilità alla specie della decadenza ritenuta dal primo decidente.

L'ESA si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.

I motivi di appello sembrano suscettibili di accoglimento.

Quanto alla decadenza, ritiene la Corte, ribadendo quanto già statuito in precedenti analoghi, che la disciplina normativa richiamata a suo supporto, ossia quella dettata dall'art. 32 della legge n. 183/2010 non sia applicabile al caso di specie.

La norma, infatti, nell'estendere anche alla materia dei contratti a termine la disciplina decadenziale introdotta per l'impugnazione dei licenziamenti - nella previsione originaria, sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione stragiudiziale e successivi duecentosettanta giorni per l'impugnazione giudiziaria o per la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato – fa espresso riferimento solo "a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;......; d) all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo". Precisando poi, sotto il profilo temporale che:

- "4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:
- a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;



 b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;

5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966; n. 604,"

Ora, nel caso di specie i in cui, in applicazione della previsione di cui al sopra citato art. 5, comma 4/bis del D.Ivo n. 368/2001, è stata rilevata la illegittima reiterazione di contratti a termine oltre il termine massimo dei trentasei mesi complessivi previsti dalla legge non ricorre ne un caso di impugnativa di licenziamento presupponente la legittimità del termine apposto al contratto, ne una ipotesi di esercizio di un'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 è 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.

La fattispecie in trattazione, infatti, non presuppone la illegittimità di alcun contratto di lavoro a termine, ma solo un effetto costitutivo automatico del rapporto a tempo indeterminato e del relativo risarcimento, verificatisi i presupposti di legge, che il giudice si limita, infatti, a dichiarare.

Né appare applicabile la norma dell'art. 32 co. 4 lett. a), perché la stessa si riferisce espressamente ed esclusivamente ai contratti stipulati i sensi del D.Lgs. n. 368/01.

Il rapporto a termine oggetto di causa trova fonte in un contratto che non è stato affatto stipulato ai sensi del D.Lgs. 368/01, ma sulla base della legge regionale siciliana n. 21 del 1965, istitutiva dell'ESA, e del relativo regolamento organico, quindi con forme e modalità del futto estranee alle previsioni del D.Lgs. 368/01 e della Direttiva CE n. 70 del 1999.

Per il resto, le domando proposte dall'originario ricorrente, si come rilevato anche dal primo decidente, dovevano ritenersi fondate nel

QUALIFICATA Serial#: 39ba9aaef0b0a91d9a068b427b20cd 82069d0e7e39c0939e463b1282ec08f Firmato Dat LAMENDOLA LAURA Emesso Dat ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serialit: 8206910e7e39c0939e463b1282ec08f Firmato Dat MELISENDA GIAMBERTONI GIUSEPPE Emesso Dat ARUBÁPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serialit: 39ba9a89aer0bb0a9 Firmato Da: SABELLA MARCO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Senalif: 68cb2ccea8ae278e51e9f81e7be3e50

merito, trattandosi di rapporti di diritto privato, anche se stipulatati da ente pubblico non economico, per i quali doveva trovare applicazione, ratione temporis, la disciplina di cui al D.lvo n. 368/2001 e, in particolare, quella detta dall'art. 5, comma 4 bis, citato, con conseguente declaratoria di illegittimità della reiterazione dei contratti a termine, nella specie protrattasi ben oltre i trentasei mesi, per attività non qualificabili come stagionali e con abuso dello strumento negoziale, e diritto del lavoratore al risarcimento del danno, c.d. comunitario, ex art. 32 comma 5 della legge n. 183/2010, a fronte della impossibilità di operare la conversione del rapporto in tempo indeterminato, trattandosi di parte datoriale pubblica.

In disparte la considerazione della inapplicabilità alla specie della disciplina decadenziale ex art. 32 L. n. 183/2010 deve all'uopo rilevarsi che la detta disposizione normativa fa riferimento, ai fini della quantificazione del "danno comunitario", ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ossia "al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti", nessun cenno facendosi alla mancata contestazione e/o impugnazione dei precedenti contratti a termine, che resta dunque del tutto irrilevante a tali fini.

Ritenuto che anche i contratti intercorsi tra le parti nel corso di un trentennio - posteriormente al 2001 ma, nella specie, anteriormente al 2019 - assumano rilievo ai fini della valutazione del superamento dei 36 mesi e che, quindi, ricorra un ipotesi di abuso dello strumento del contratto a termine, non può poi non tenersene conto anche ai fini della quantificazione del relativo danno, soprattutto a fronte di una disciplina che impone di valutare, come detto, a tal fine, oltre al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa e al comportamento e alle condizioni delle parti, anche l'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, che non può non essere valutata come riferimento al dato fattuale del complessivo e continuativo periodo nel quale il lavoratore è stato, in posizione di precariato, alle dipendenze delle stessa parte datoriale.



Tenuto conto che la illegittima reiterazione è perdurata per oltre tre decenni e che trattasi di datore di lavoro di grandi dimensioni che occupa alle proprie dipendenze un notevole numero di lavoratori, conformemente a quanto ritenuto, anche dai giudici di merito del Circondario, in casi del tutto sovrapponibili a quello in trattazione, la misura del risarcimento deve essere stabilita in quella massima, di dodici mensilità prevista dalla norma citata.

A tale luce la sentenza appellata deve essere integralmente riformata, dichiarandosi il diritto dell'originario ricorrente al risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine, quantificato nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione, con conseguente condanna dell'ESA - Ente Di Sviluppo Agricolo.

Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite afferenti a entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo, devono seguire la soccombenza.

P. Q. M.

disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: in riforma della sentenza del Tribunale di Caltanissetta in funzione di giudice del lavoro n. 440/21, pubblicata in data 7.10.2021

- dichiara il diritto di Scarantino Filippo al risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine, quantificato nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto perecpita, oltre interessi e rivalutazione come per legge, e, per l'effetto, condanna l'ESA Ente Di Sviluppo Agricolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle suddette somme;
- condanna l'ESA Ente Di Sviluppo Agricolo, in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a controparte le spese di lite afferenti a entrambi i gradi del giudizio, liquidate in euro 2.008,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali come per legge per il primo grado, e in euro 1.889,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali come per legge per il presente grado.

Caltanissetta, 23.03.2022

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE





CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

La presente copia è conforme al suo originale e si rilascia a richiesta dell'Avvocato INFANTOLINO LEONARDO

Nell'interesse di SCARANTINO FILIPPO

In forma esecutiva.

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Caltani	issetta,	20/04	/2022_	

Il Cancelliere Esperto Laura Lamendola na: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Senal#: 82069d0e7e39c0939e463b1282ec08f



Amocalura Distrollucho dalla State Callanissetta

Via Liberta 174
caltanisserta@m.olcert.as cocatumstato.it

Sectional "

Ref . Nota del 12 11 21 22 0 9221

Cont. 137/2020 Avv. Ponzoni

da indicare integralmente nella risposta

Mayale ir

OGGETTO: Scarantino Filippo c/ Ente Sviluppo Agricolo - Trasmissione sentenza n. 147/2022 della Corte d'Appello sez. lavoro di Caltanissetta R.G. n. 305/2021.

All'Ente di Sviluppo Agricolo Area Affari Generali e Comuni Ufficio Affari Legali Ordinari Affari Legali del Personale ed adempimenti disciplinari Via Libertà n. 203 90143 Palermo

Con riferimento alla richiesta del 19/10/2022 prot. n. 9224, si trasmette la sentenza resa a definizione del giudizio indicato in oggetto già trasmessa con nota n.6589 del 04/04/2022.

L'Avvocato dello Stato (Georgia Ponzoni)

Gurgai Peuson

Per L'Avvocato Distrettuaie dello Stato
(Antonio Gangemi)

Growne Burgs



REGIONE SICILIANA

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

AREA AFFARI GENERALI E COMUNI - FONDO DI ROTAZIONE UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO E CONTRATTUALE UFFICIO GIURIDICO E MATRICOLARE

Prof. N. 9718

Palermo, 7-11-2022

All'Area Affari Generali e Comuni – F.R. Ufficio Affari Legali Ordinari – Affari Legali del Personale ed adempimenti disciplinari

SEDE

Oggetto: - Scarantino Filippo c/E.S.A. - Sentenza n. 147/2022 - Corte di Appello di Caltanissetta -Sez. Lavoro RG 305/2021.

In riscontro alla nota del 07/11/2022 di pari oggetto, di seguito si riportano i conteggi pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di riferimento, come da stralcio della Sentenza in oggetto:

Retribuzione globale giornaliera: € 80,39 x 26 = € 2.090,14 (Retr. globale mensile)

Retr. globale mensile: € 2.090,14 x 12 = 25.081,68

II Responsabile
(Dr. Gyrleppe Fasciana)

Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente

Capitale Iniziale: € 25.081,68
Data Iniziale: 07/10/2021
Data Finale: 31/10/2022

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Ottobre 2021 Scadenza Rivalutazione: Ottobre 2022 Indice Istat utilizzato: FOI generale

		Capitale	Tasso:	Giorni:	interessi:
Dal:	Al:	Rivalutato:	0.01%	85	€ 0,65
07/10/2021	31/12/2021	€ 27.966,07	0,01% 1,25%	304	€ 291,15
01/01/2022	31/10/2022	€ 27,966,07			

Indice alla Decorrenza: 105,1 Indice alla Scadenza: 117,2

Raccordo Indici: 1

Coefficiente di Rivalutazione: 1,115 Totale Rivalutazione: € 2.884,39 Capitale Rivalutato: € 27.966,07 Totale Colonna Giorni: 389

Totale Interessi: € 291,80

Rivalutazione + Interessi: € 3.176,19

Capitale Rivalutato + Interessi: € 28.257,87

07/10/2021 pubblicazione sentenza di 1° grado tenuto conto della soccombenza dell'Ente in Appello

Vol Colon Maria Colon Co

MIRABELLA

STUDIO LEGALE - AVI: LEONARDO INFANTOLINO VIA DUCA N. 6 - 93010 SERRADIFALCO TEL 3202270323 EMAIL: teonarda.infantolino(ayahoo.co PEC: teonardo.infantolino@pec.it

E.S.A 13 OTT. 2022

ATTO DI PRECETTO

Il Sig. Scarantino Filippo, nato a San Cataldo il 18.09.1958 ed ivi residente in Piazzale degli Eroi n.21, C. F. SCRFPP58P18H792X, elettivamente domiciliato in Serradifalco, Via Duca n.6, presso lo studio dell'Avv. Leonardo Infantolino del foro di Caltanissetta, C.F. NFNLRD89H04B429Y. PEC: leonardo infantolino@pec.it, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto e dichiara di voler ricevere le notifiche e/o comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: leonardo.infantolino@pec.it

- che con Sentenza (n. 147/2022 del 04.04.2022, resa nel giudizio iscritto al n. 305/2021 R.G., PREMESSO munita di formula esecutiva il 20.04.2022, notificata in forma esecutiva in data 03.05.2022, la Corte d'Appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza n. 440/2021 del 07.10.2021 del Tribunale di Caltanissetta na dichiarato "il diritto di Scarantino Filippo al risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine, quantificato nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi e rivalutazione come per legge. e. per l'effetto, condanna l'ESA - Ente Di Sviluppo Agricolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle suddette somme" ed ha condannano "l'ESA - Ente Di Sviluppo Agricolo, in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a controparte le spese di lite afferenti a entrambi i gradi del giudizio, liquidate in euro 2.008,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali come per legge per il primo grado, e in euro 1.889,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali come per legge per il presente grado"

- che la retribuzione mensile globale di fatto ai fini del calcolo del suddetto risarcimento ammonta ad €. 1.736.00;
- che ad oggi il Sig. Scarantino non ha ricevuto il pagamento delle somme sopra indicate;
- che il Sig. Scarantino intende agire esecutivamente per il recupero di tutte le somme dovute in esecuzione della Sentenza n. 147/2022 della Corte d'Appello di Caltanissetta - Sez, Lavoro, Tutto ciò premesso il Sig. Scarantino Filippo, ut supra rappresentato e difeso

INTIMA E FA LEGALE E FORMALE PRECETTO

All' E.S.A.- Ente di Sviluppo Agricolo - Servizio Meccanizzazione Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, Via Libertà n. 203, C.F. 800208300826, di pagare, nel termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

1770022 pari a 12 mensilità della	€. 20.832,00
Per sorte dapitale sentenza n.147/2022 pari a 12 mensilità della (petribuzione globale di fatto (€. 1.736,00 x 12) - Per le spese legali del doppio grado di giudizio (€. 2.008,00 per il primo	€. 3.897.00
grado ed € 1.880,00 per il secondo grado)	€. 584.55
- Per spese generali 15%	€. 179,26
- Per CPA 4% - Per il presente atto	€. 350,00
- Per spese generali 15% atto di precetto	€. 52,50
- Per CPA 4% atto di precetto	€. 16,10

e così complessivamente

€ 25.911,41

oltre la rivalutazione monetaria, gli interessi, spese, competenze e compensi maturandi fino all'effettivo soddisfo, che con il presente atto restano del pari precettati, con l'avvertimento che. in mancanza di pagamento entro il termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata.

Si avverte, inoltre: il debitore che, ex art. 480, 2° comma, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.

Serradifalco-Caltanissetta, li 06.10.2022

Avv. Leonardo Infantofino

bromed roug In ourmon

RELATA DI NOTIFICA

del mese di ottobre in Caltanissetta, istante l'Avv. Leonardo Infantolino n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Caltanissetta, ho L'anno 2022 il giorno notificato il su esteso atto per averne scienza e per ogni effetto di legge a:

1) E.S.A. - Ente Sviluppo Agricolo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Palermo, Via Liberta n.203

> A MELZO SEL TITLE Kacs Television

Callania vinta



REGIONE SICILIANA ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO Via Liberta nr. 203 – C.F. 80830820826 90143 Palermo (PA)

VERBALE DEL COLLEGIO STRAORDINARIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE n. 19 del 18/00/2023

In data 19/09/2023 alle ere 10.00, presso la sede legale degli uffici amministrativi dell'E.S.A. Ente Syllappo Agricolo in Palerno, via Liberià nº 203, si è rimito, previa regolare convocazione, il Callegio Sunordinario del Revisori del Conti, nelle persone di:

	Market Cold Cold Cold and Cold Cold Cold Cold Cold Cold Cold Col	and the second s	
٠.	and the state of t	Processo	
	Commission of the Commission o	Providents	
	Dell Caterina Again	ra 1988 - 1865 - Armania de Brasilla de Carlos de Arta de Estado de Arta de Carlos de	
		The state of the s	1
1	The second secon	President	ï
	Doit Eustachio Calca	Component	
11	Fred F. W. representation of services	[2][[[[[[] [[] [[] [[] [[] [[] [[] [] [] [٠
٠.		않는데, 이 회의 이 학생들은 그는 그 작은 사람들은 사람들은 사람들이 가는 사람들이 가는 것을 모았다. 사람들이 사용하다	
		A second distribution of the second distribution	
		The area will be	:
	Committee of the Commit	Components	
	Delt Vincenzo Marinello	4 Seats Strong-	
			÷
		[40 cm see Market and the 20 cm in the 10 cm in the second of the second of the 10 cm in the 10	:
٠,	🚺 in a single of the state of	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	
	The state of the s		

Por proceders alla instazione del seguente ordine del giorno:

- Nueve disposizioni normative in materia di documenti cimabili;
- Varie of eventuals.

Il Collegio, preliminarmense, acquisisce al proprio protocollo la seguente posta è documentazione:

us; paul a, 64 del 18/09/2023 – nota p.c. del Servizio Economico e Finanziario prot. n. 5702 del 07/07/2023 – oggetto: "Verifica debid e craditi reciproci tra la R.S. e gli Fiul strumentali di cui art. 11. comma fi. lett. 1 del D.Les. 118/2011 – Anno 2022;

No. prot u. 65 del 18/09/2023 - Nota del Servizio VI del Dipartimento Agricologa prot n 142761 del 07/07/2023 - Oggetto: "ESA - Deliberazione del C.S. n. 21 del 25/05/2023 - "Approvazione Bilancia di Provisione finanziario per il iriennio 2023/2025":

Ns. prot. n. 66 del 18/09/2023 - Nota di riscontro al verbale n. 15 del 10/07/2023 dell'Ultivio Lagale, prot.n. 6413 del 01/08/2023 - Debiti fuori bilancio.

Na. prot. n. 67 del 18/09/2023 - Nota del Servizio VI del Dipartimento Agricoltura per n. 15157 del 01/08/2023 - Oggetto: "Delibera del C.d.A. n. 30 del 23/06/2022 - Approvazione Rendiconta generale 2021 - Ripianamento disavanzo di amministrazione esercizio finanziano. 2021 - Approvata son delibera di Giousa n. 499 del 20/09/2022:

Ns. prot n. 68 del 18/09/2023 — Servizio Economizo – trasmissione via mail delle schede circolare n. 12 del 21/04/2023 prat n. 40145 del 21/04/2023 "Analisi e valuazione della spesa degli Emi e Organismi regionali – Anno 2023

Il Collegio incentre il Dirigente del Servizio economico finanziario per confrontarsi sulle novità del D.M. 25 laglio 2023, in materia di muova programmiazione dei decumenti di bilancio pecvisti della suddetta normativa, Il Dirigente si riserva di approfandire l'argomento de que:

Al tarmine della discussione il Collegio procede alla redazione dei peren sui debiti luori bilancio per i quali aveva chiesto aberiori appenfondimenti, resi ciui nota acquistia al prot. 3. 66, e allegani al presente verbale quale parte integrante e sudanziale sosto le lettere "A": "11": e "p".

Vengona poi verificate è asseverate le schede di sontantmento della spesa, di sui sita circatere e. 12 del 21/04/2023, prot. 40145, per la successiva trasmissione agli organi di controllo, a cuta dell'Ente. Le suddetto schede vengano all'egate in copia ai preserve verbale sono la fettera "D", quale parte integrante e sostanziale.



Alté une 15.00 viene chiuse il presente verbale, dando mandato alla segretaria di provvedere a tutti gli adempimenti previsti e necessari, in conformità allo smano e alle leggi zigenti in materia;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegia dei Rovisori dei carai

Doit, Caterina Agate

Dott. Eustachio Cifesi

Dog. Vincenze Harmello

1 Mars

Componer

1 Markoyene

the Library is the



REGIONE SICILIANA ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO Via Liberià pr. 203 – C.F. 80020830826 20143 Palermo (PA)

Parere reso dal Collegio Straordinario dei Revisori - Allegato sotto la lett. "B". Verbule nr. 19/2023 del 18.09.2023

In data 18/09/2023, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti, nelle persone di

	more grandenes 2, and the state of the state	<u> Laurenteile teta a 1918 il 1948 de l'acceptation (1938), abrè l'entre attituit du cell de l'acceptation</u>	55 .
- 10 Column	Dou. Caleran Agute	Presidente in rappresentanza dell'Assessorato Presente all'Economia	1
		The state of the s	win.
-	Dott. Eustachio Cilea	Componente effettiva in rappresentativa Presente	1
		dell'Assessorato all'Agricoltura Sviluppo rurale e alia	Maria
			- Question
- W.	Dott. Vincenzo Marinello	Componente effettivo in rappresentativa del Presente	
1		dell'Assessicato all'Agricultura Sviluppo runde e	
*	and the second s	alla pesca	1
1	and the second s	<u> 1888 - All Historia de la presencia de la comunidad de la 1887 de la comunidad de la comunid</u>	. i:

per procedere alla trattazione del seguente Ordine del Giorno, Riconoscimento debito fisori bilancio.

PREMESSO

-Che in data 06/07/2023 I'ESA, con nota trasmessa a mezzo mail, chiedeva parere sulla Deliberazione del Consiglio di aniministrazione avente per oggetto: "Scarantino Filippo c/ESA - esecuzione sentenza 147/2022 del 04/04/2022 Corte di Appello di Caltanissetta - sfavorevole per l'Ente. Riconoscimento debito fuori bilancio".

VISTI

- -l'ait. 194 del D. Les. 267/2000 prevede che gli enti riconoscano con deliberazione consiliare la legitimità dei debitifuori bilancio derivanti da:
- a) senienze esecutive;
- b) copenura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, ...;
- c) ricupitativzazione, nei limiti e nelle forme previste dul Codice civile o da norme speciali,
- di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi puoblici locali;
- d) procedure espropriativo o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) dequisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espleramento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 239, comma 1, leit. b), n.6 del TUEL, il quale stubilisce che l'Organo di revisione rilascla pareri in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

PRESO ATTO

Che con sentenza 147/2022 della Corie di Appello di Calianisserta, reta nel giudizio iscritto al n. 305/2021 R.G., passara în gludicato. l'Ente è stato condamato al pagamento in favore del ricorrente per illegittima relberazione del contratti a termine oltre che alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 2.008.00 per il primo grado ed in € 1.889.99 per il secondo grado oltre iva e CPA;



Q

- Vista la nota del Dirigente Reggente dell'Area AAGG dell'Esa, prot. n. 6413 del 31/08/2023 : acquisita al protocollo dell'organo di controllo n. 66 del 18/09/2023 di risposta ai chiarinienti richiesti per le vie brevi nel corso della seduta del Collegio del 10/07/2023 -:
- Preso atto che gli utfici lianno quantificato in € 33.337,28 il debito complexatvo scatorito dalla saddetta sentenza posto a carico dell'ESA, di cur:
 - 6 28 25 7.87 sorte capitale, interessi e rivalutazione;
 - o 65.079,41 per spese leguli;
- Che la procedura di attivazione dei debiti fuori bilancio è stabilità dagli articoli 193,194 è 239 del TUEL e l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi inderogabile considerato che il significato del provvedimento del Consiglio di Amministrazione non è quello di riconoscere una legitimità del debito, che glà esiste, ma di riconderre al sistema del bilancio un fenomenti di rilevanza finanzioria che è materato all'esterno:
- Che il Consiglio di Amministrazione è competente per l'approvazione del presente debito fisori bilancio:
- Del recente orientamento della Corte dei conti che ha posto particolare attenzione sulla imprescindibile attività valutativa da parte dell'Organo consiliare in relazione alla possibilità di disporre in via d'argenza il pagamento, nelle more del successivo provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancia; che il riconoscimento di tale debito rispetta i principi contabili e le norme di legge.

CONSIDERATO

-li parere fuvorevole di Regolania Tecnica;

-li parere favorevole di Regolarità Contabile.

RITENUTO

-che la spesa di cui all'oggetto della deliberazione è da ritenersi urgente ed indifferibile, al fine di evitare danai patrimoniali certi e gravi.

ESPRIME

parere favorevole in merito alla Deliberazione del Consiglio di amministrazione avente per oggetto: "Scarantino Filippo c/ESA – esseuzione sentenza 147/2022 del 94/04/2022 Corte di Appello di Cultanissetta – sfavorevole per l'Ente: Riconoscimento debito faori bilancio"

SI ricorda che il riconoscimento di debiti fuori bilancio vanno trasmessi alla competente procura della Corte del Conti.

gajg bunga sergakt

Letto, confermato e somoscrino.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Caterina Agate (Presidente)

Don, Eustachio Cilea (Componente)

Dott, Vincenzo Marinello (Componente)



2